

(N. 31-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e Tesoro)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1948

Modalità di pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame il Ministro del tesoro chiede che per il pagamento delle rette di ricovero, in istituti di assistenza e beneficenza, delle persone riconosciute dalla P. S. inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza, si autorizzi il Ministero dell'interno ad emettere, in deroga all'articolo 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ordini di accreditamento per importo superiore a quello consentito, con il limite di lire 25 milioni per il Prefetto di Roma e di 8 milioni per i prefetti de L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.

Considerati gli scopi che si propone il provvedimento, che mira a soccorrere casi dolorosi oggi purtroppo tanto frequenti ed a combattere altresì la piaga dell'accattonaggio, pure assai diffusa, la Commissione di Finanze e tesoro, vi invita ad approvare il disegno di legge in esame.

Nell'occasione, però, non può fare a meno di far presente che consimili richieste di deroga, anche se sono in rapporto con la nostra attuale situazione monetaria, vanno chieste e devono essere accordate con molta cautela.

DE GASPERIS, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico,

Per il pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di Pub-

blica Sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'Amministrazione dell'Interno è autorizzata ad emettere, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ordini di accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del prefetto di Roma e fino al limite di 8 milioni a favore dei prefetti de L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.